



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Codice identificativo progetto: 10.8.1°3- FESR PON-LO- 2015-52

Istituto Comprensivo DOSOLO-POMPONESCO-VIADANA,
Via Colombo 2 , 46030 San Matteo d/C (MN).
Tel. 0375 800041 Sito: : www.icdosolopomponescoviadana.gov.it
e-mail: mnic83000q@istruzione.it, icdsp2013@gmail.com,
mnic83000q@pec.istruzione.it

PREVENZIONE E CONTRASTO AL "BULLISMO E CYBERBULLISMO" REGOLAMENTO SULL'USO DEGLI STRUMENTI DIGITALI PERSONALI

Delibera del Collegio Docenti del 17 maggio 2017 n° 23/17-18.

PREMESSA

Il bullismo, purtroppo ampiamente diffuso tra i banchi, si concretizza in atteggiamenti intenzionali e ripetuti, di intimidazione, sopraffazione, oppressione fisica e/o psicologica commessi da uno o più soggetti (bulli) nei confronti di un soggetto o più soggetti (vittime). Tali atteggiamenti si tengono spesso in segreto ed in assenza di testimoni adulti.

La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, in aggiunta al bullismo in presenza (con spazio temporale preciso), anche il bullismo online (o cyberbullismo) effettuato attraverso posta elettronica, social network, chat, blog, forum ecc. (senza confini di orario, quindi costante). Quest'ultima forma di bullismo, esercitata a distanza, si traduce in numerose forme di aggressioni e molestie spesso accompagnate da anonimato il che amplifica la sofferenza della vittima.

Tale fenomeno, sempre più in espansione nella nostra società, ha portato il Parlamento ad emanare la legge del 29 Maggio 2017 n.71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" definendolo come:

"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo."

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti così

come previsto:

- dall' art. 3 della Costituzione italiana (Principio di uguaglianza);
- dall'art. 34 della Costituzione italiana (diritto allo studio)
- dalla Direttiva Ministeriale n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- dalla direttiva Ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- dalla direttiva Ministeriale n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dagli artt. 581 (percosse)-582 (lesione personale)-595(diffamazione)-610(violenza privata)-612 (minaccia)-635(danneggiamento) del Codice Penale;
- dagli artt. 2043 (risarcimento per fatto illecito)- 2047(danno cagionato dall'incapace) 2048(responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte) del Codice Civile.
- dalle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, MIUR ottobre 2017;
- dalla Legge del 29 Maggio 2017 n.71 (disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo).

RESPONSABILITA' DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

Attraverso i propri regolamenti, il patto di corresponsabilità e le strategie educative mirate a costruire relazioni sociali positive l'Istituto coinvolge l'intera comunità educante nel lavoro di prevenzione dei comportamenti problematici, di miglioramento del clima della scuola e di supporto agli studenti in difficoltà. Allo scopo di prevenire i citati comportamenti:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del

bullismo/cyberbullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, in particolar modo gli insegnanti dell'area tecnologica/ informatica e linguistica .

- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

- promuove scelte didattiche ed educative per la prevenzione del fenomeno (progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva).

Promuove la formazione dei docenti sui temi del bullismo e cyberbullismo e l'uso responsabile delle TIC.

IL CONSIGLIO DI CLASSE

pianifica attività didattiche e/o integrative che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza dei valori della civile convivenza.

IL DOCENTE

- svolge un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme di civile convivenza, sia nella trasmissione di regole per un uso responsabile di internet e pone particolare attenzione a reazioni di paura, atteggiamenti ansiosi o depressivi .

I GENITORI

- vigilano sull'uso corretto delle nuove tecnologie dei propri figli e pongono particolare attenzione a reazioni di paura, atteggiamenti ansiosi o depressivi dopo l'utilizzo di internet.

ALUNNI

- dopo opportuna formazione, gli alunni, operano all'interno delle classi come educatori tra pari per gli altri studenti.

MANCANZE DISCIPLINARI

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come **Bullismo**:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere
- l'isolamento della vittima.
- Rientrano nel Cyberbullismo:

Flaming: litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare

- Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi

offensivi.

- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità
- Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc. di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- Outing estorto: registrazione delle confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo, messaggi ingiuriosi che screditino la vittima. Creazione di un profilo falso attingendo a dati personali di terze persone.
- Furto d'immagine: utilizzo di materiale fotografico o video/fotografico senza l'acquisito formale consenso dell'interessato.
- Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività online
- Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
- Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.

REGOLAMENTO SULL'USO DEI MEDIA - DISPOSITIVI MOBILI A SCUOLA

Il presente regolamento si applica principalmente alle scuole secondarie di primo grado dell'Istituto, in particolare per quanto riguarda le sanzioni, ma è comunque utilizzabile anche nelle scuole primarie. In generale, per le scuole primarie, si suggerisce ai genitori di non consentire ai bambini di portare a scuola il telefono cellulare.

- 1) Si ribadisce quindi la puntuale applicazione della normativa vigente (DPR 249/1998, DPR 235/2007, Direttiva Ministeriale 15.03.2007), pertanto l'uso del cellulare in quanto tale non è consentito per ricevere/effettuare chiamate, SMS o altro tipo di messaggistica. Il divieto non si applica soltanto all'orario delle lezioni ma è vigente anche negli intervalli e nelle altre pause dell'attività didattica (ad es. mensa).

Le famiglie sono invitate a collaborare strettamente con l'Istituto, nello spirito della corresponsabilità educativa, evitando ad esempio di inviare messaggi o effettuare chiamate ai telefoni dei propri figli, durante l'orario scolastico. In ogni caso si deve evitare di essere raggiunti da qualsiasi notifica o segnalazione, eventi particolarmente distraenti e disturbanti durante l'attività didattica. L'estensione del divieto d'uso ai momenti di pausa risponde ad una esigenza prettamente educativa, tesa a favorire la socializzazione e le relazioni dirette tra le persone, dal momento che è

piuttosto evidente la tendenza dei ragazzi ad "isolarsi", attraverso l'operatività sui propri dispositivi mobili (per giocare, ascoltare musica o per inviare/ricevere messaggi anche attraverso social network come Facebook, WhatsApp e altri). Le contravvenzioni alle prescrizioni e divieti di cui a questo punto 1) sono sanzionate secondo quanto previsto dalla tabella allegata.

- 2) L'uso dei dispositivi mobili può essere eventualmente consentito nella classi delle scuole secondarie di primo grado, qualora servisse per lo svolgimento di attività didattiche innovative e collaborative, che prevedano anche l'uso di dispositivi tecnologici e l'acquisizione da parte degli alunni di un elevato livello di competenza digitale, soprattutto per quanto riguarda l'uso consapevole e responsabile delle tecnologie. Si ricorda che la competenza digitale è una delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, identificate dall'Unione Europea. L'uso di smartphone, tablet e altri dispositivi mobili, o delle funzioni equivalenti presenti sui telefoni cellulari è pertanto consentito, ma unicamente su indicazione del docente, con esclusiva finalità didattica, in momenti ben definiti e con modalità prescritte dall'insegnante, con comunicazione scritta alle famiglie. Secondo le recenti indicazioni del Garante della privacy, la registrazione delle lezioni è possibile, per usi strettamente personali. Qualora gli alunni intendessero avvalersi di tale possibilità, sono tenuti a informare l'insegnante prima di effettuare registrazioni audio/foto/video delle lezioni o di altre attività didattiche. In nessun caso le riprese potranno essere eseguite di nascosto e senza il consenso dell'insegnante. Si ribadisce che registrazioni e riprese audio/foto/video sono consentite per uso personale, mentre la diffusione di tali contenuti è invece sempre subordinata al consenso da parte delle persone ritratte/riprese. Nel caso di minore, il consenso deve essere dato solo dal genitore o da chi ne fa le veci, in forma scritta. Si richiama l'attenzione degli alunni, dei docenti e delle famiglie sulle possibili conseguenze di eventuali riprese audio/video o fotografie effettuate all'interno degli ambienti scolastici, al di fuori dei casi consentiti, e successivamente diffuse con l'intento di ridicolizzare compagni o insegnanti o addirittura allo scopo di intraprendere azioni che sono spesso definite con il termine di cyberbullismo. Tali azioni possono configurare, nei casi più gravi, gli estremi di veri e propri reati. Non sono consentiti altri usi (ad esempio giochi). In generale, ogni utilizzo non autorizzato, al di fuori di quanto previsto in precedenza, non è permesso e sarà sanzionato (vedi tabella sanzioni). Anche in questo caso si ravvisa la necessità di grande sintonia e collaborazione tra scuola e famiglia, nell'ottica di favorire negli alunni lo sviluppo della necessaria consapevolezza e maturità nell'uso dei potenti strumenti ai quali hanno accesso. In particolari casi, i Consigli di Classe o il Dirigente scolastico potranno disporre specifiche condizioni d'uso, sia individuali che collettive, sempre con l'intento di ricondurre le sanzioni ad un intento educativo e di ricercare attivamente forme di collaborazione con la famiglia (ad esempio: il divieto assoluto di portare gli apparecchi a scuola per un certo periodo, per alcuni alunni o per l'intera classe).

Tabella provvedimenti disciplinari connessi all'uso di cellulari e altri dispositivi elettronici mobili

Mancanza	Frequenza	Provvedimento	Organo competente
L'alunno non ha il cellulare spento o silenzioso (riceve chiamata/notifica di messaggio)	1^ volta	Richiamo verbale (con annotazione sul registro di classe e comunicazione alla famiglia sul libretto/diario)	Docente
	2^ volta	Nota sul registro di classe (con comunicazione alla famiglia su libretto/diario) e intervento del Dirigente scolastico o suo delegato.	Docente / DS
	Uso reiterato	Ritiro e custodia del cellulare Convocazione della famiglia per la riconsegna del cellulare. In seguito: provvedimento disciplinare	Coordinatore della classe / DS / Consiglio di classe
L'alunno utilizza il dispositivo per chiamate e/o messaggistica o altri usi non consentiti (giochi, ascolto musica, ecc.)	1^ volta	Nota sul registro di classe (con comunicazione alla famiglia su libretto/diario). Eventuale intervento del Dirigente scolastico o suo delegato.	Docente / DS
	Uso reiterato	Ritiro e custodia del cellulare Convocazione della famiglia per la riconsegna del cellulare. In seguito: provvedimento disciplinare	Coordinatore della classe / DS / Consiglio di classe
L'alunno usa dispositivi elettronici durante una verifica scritta		Ritiro della verifica e valutazione gravemente insufficiente della stessa. Nota sul registro di classe e comunicazione alla famiglia su libretto/diario. Ritiro e custodia del cellulare Convocazione della famiglia per la riconsegna del cellulare.	Docente / Consiglio di classe
L'alunno effettua riprese audio/foto/video senza informare preventivamente il docente		Nota sul registro di classe e comunicazione alla famiglia su libretto/diario. Ritiro, disconnessione della rete e spegnimento del cellulare con conseguente custodia e cancellazione del file alla presenza della famiglia.	Docente

L'alunno diffonde in modo non autorizzato immagini/video/audio, anche se eventualmente acquisiti con il permesso

Intervento del Dirigente scolastico. Convocazione della famiglia. Ritiro, disconnessione della rete e spegnimento del cellulare con conseguente custodia e riconsegna alla famiglia previa riproduzione del corpo del reato nei casi in cui si configura la necessità di una denuncia alla polizia postale. Eventuale sospensione dalle lezioni o sostituzione di questa con lavori socialmente utili.

DS/ Consiglio di classe /Consiglio di Istituto

L'Istituto non consente l'utilizzo del telefono cellulare durante la gita di classe della Scuola Primaria, poiché questa è qualificata come attività didattica a tutti gli effetti e gli alunni non sono ancora in grado di gestire consapevolmente questi strumenti.

Nella scuola Secondaria di Primo grado è consentito l'uso del telefono cellulare durante la gita solo per scopi didattici concordati con i docenti; l'uso improprio del cellulare o del tablet è sottoposto a sanzione come da regolamento d'Istituto. In caso di gita di più giorni il cellulare o altri strumenti assimilabili allo stesso verrà consegnato ai docenti prima della notte e restituito alla mattina, salvo diversa indicazione degli insegnanti per comportamenti scorretti.

La scuola, nella persona del Dirigente Scolastico, informa tempestivamente i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale), qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo che non si configurino come reato.

I comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo vengono considerati come infrazione gravi.

Lo studente che ha commesso atti di bullismo/cyberbullismo sarà soggetto a provvedimenti di natura disciplinare così come normati dal D.P.R. n. 249/1998 ("Statuto delle studentesse e degli studenti"), modificato e integrato dal D.P.R. n. 235/2007.

Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno perseguiti con sanzioni particolarmente incisive per i fatti di estrema gravità, attivando collaborazioni con servizi socio/sanitari del territorio e le forze dell'ordine, percorsi educativi di recupero, mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Vengono considerate deprecabili le condotte dei compagni sostenitori del bullo perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il comportamento del bullo stesso.

ATTENUANTI E AGGRAVANTI

Il riconoscimento dell'errore, il risarcimento del danno e le scuse personali costituiscono attenuanti nella definizione della sanzione stabilita.